



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Decreto n. 22 - 2020

Oggetto: Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia

Publicato all'Albo della Scuola in data 5 marzo 2020

IL RETTORE

- **VISTA** la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
- **VISTO** lo Statuto della Scuola pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 10 febbraio 2018;
- **VISTA** la delibera del 1 febbraio 2020 con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in oggetto;
- **VISTO** il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 febbraio 2020;
- **ATTESA** la necessità di procedere all'emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA

È emanato il Regolamento per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia della Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia, così come revisionato nell'allegato costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Pavia, 5 marzo 2020

IL RETTORE
Prof. Riccardo Pietrabissa



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI
CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS PAVIA**



Sommario

Titolo I Principi generali	4
Art. 1 Ambito di operatività.....	4
Art. 2 Programmazione del fabbisogno di professori di prima e seconda fascia	4
Art. 3 Attivazione della procedura di chiamata.....	4
Art. 4 Commissione di valutazione	5
Art. 5 Termine del procedimento	6
Titolo II Chiamata mediante procedura di selezione (art. 18, comma 1, legge 240/2010).....	7
Art. 6 Procedura di selezione.....	7
Art. 7 Candidati.....	7
Art. 8 Modalità di svolgimento della selezione	8
Art. 9 Chiamata.....	8
Titolo III Chiamata all'esito di procedura di valutazione (art. 24, comma 5, legge 240/2010)	8
Art. 10 Attivazione delle procedure e personale interessato	8
Art. 11 Commissione di valutazione	9
Art. 12 Valutazione dei titolari dei contratti.....	9
Art. 13 Chiamata.....	10
Titolo IV Chiamata all'esito di procedura di valutazione (art. 24, comma 6, legge 240/2010).....	11
Art. 14 Attivazione delle procedure e personale interessato	11
Art. 15 Commissione di valutazione	11
Art. 16 Valutazione dei candidati	11
Art. 17 Chiamata.....	12
Titolo V Chiamata diretta e per chiara fama (art. 1, comma 9, legge 230/2005)	13
Art. 18 Chiamata diretta e per chiara fama.....	13
Titolo VI Norme transitorie e finali.....	13
Art. 19 Chiamata degli idonei ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i.	14
Art. 20 Norme finali	14



Titolo I Principi generali

Art. 1 Ambito di operatività

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori e del Codice Etico e di comportamento della Scuola Universitaria Superiore IUSS (di seguito Scuola), le procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia.

Art. 2 Programmazione del fabbisogno di professori di prima e seconda fascia

1. Il Consiglio di amministrazione approva, in conformità all'art. 25, comma 2, lettere h) dello Statuto, il fabbisogno di personale e, per quanto attiene la copertura finanziaria e di punti organico, le proposte di chiamata dei professori e ricercatori formulate dal Senato accademico.
2. Nell'ambito della programmazione triennale almeno un quinto delle risorse disponibili, come previsto dall'art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, è vincolato alla chiamata di coloro che nel corso dell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi di dottorato presso la Scuola. La partecipazione alle procedure selettive di cui al Titolo II del presente Regolamento può essere riservata a candidati esterni alla Scuola come definiti dall'art. 18, comma 4, della Legge 240/2010, sia per il rispetto del vincolo del quinto delle risorse disponibili di cui al presente comma, sia nel caso in cui la procedura sia finanziata a carico di progetti di ricerca che vincolano espressamente all'assunzione di tale categoria di personale.
3. Gli oneri derivanti dalla chiamata di professori di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i posti di professore.

Art. 3 Attivazione della procedura di chiamata

1. Il Consiglio di Classe, in attuazione della programmazione triennale e nei limiti delle risorse assegnate, formula proposta di copertura di posti di professore di prima e di seconda fascia al Senato Accademico che esprime il proprio parere per la necessaria delibera del Consiglio di Amministrazione. La composizione del Consiglio di Classe è ristretta ai soli professori di prima fascia per la proposta di chiamata dei professori di prima fascia e ai soli professori di prima e seconda fascia, per la proposta di chiamata dei professori di seconda fascia.
2. Nella proposta dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura, nonché le relative motivazioni:
 - a) chiamata all'esito di procedura di selezione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 18, comma 1, della legge 240/2010 (Titolo II);
 - b) chiamata all'esito di procedura di valutazione, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 24, comma 5, della legge 240/2010, di titolari di contratto a norma del comma 3 - lettera b) - del medesimo art. 24 della legge 240/2010 che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della stessa legge, nei limiti delle risorse a ciò destinabili (Titolo III);
 - c) chiamata all'esito della procedura valutativa ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 24, comma 6, della legge 240/2010 per i professori e ricercatori a tempo indeterminato già in servizio



presso la Scuola, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa legge (Titolo IV);

d) chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 comma 9, della legge 230/2005 e successive modifiche ed integrazioni (Titolo V).

3. La proposta deve contenere:

- a) il numero dei posti richiesti;
- b) la fascia per la quale viene richiesto ciascun posto;
- c) la Classe presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
- d) il settore concorsuale per il quale viene richiesto ciascun posto;
- e) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari esclusivamente ai fini dell'individuazione dello specifico profilo;
- f) gli elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari;
- g) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere;
- h) le modalità di copertura del ruolo, secondo quanto previsto dal precedente comma 2;

Nel caso di svolgimento delle procedure di cui al comma 2 lettere a), b) e del presente articolo:

- i) indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
- j) indicazione circa l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.

Art. 4 Commissione di valutazione

1. Il Rettore della Scuola nomina per ciascuna procedura selettiva una Commissione di valutazione.
2. Per le procedure selettive per professori di prima fascia di cui al presente Regolamento le Commissioni di valutazione sono composte da cinque componenti, così individuati:
 - due professori ordinari indicati dal Consiglio della Classe proponente e appartenenti al settore disciplinare o al settore concorsuale oggetto del bando;
 - tre commissari sorteggiati, in una rosa di almeno quattro candidati indicati dal Consiglio della Classe proponente:
 - tra i professori ordinari degli atenei italiani attivi alla data della nomina e non afferenti alla Scuola appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione;
 - e/o tra i docenti di atenei stranieri e studiosi operanti presso istituzioni di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale attivi alla data di nomina della Commissione nell'ambito scientifico corrispondente al settore concorsuale per il quale il posto è bandito.
3. Per le procedure selettive per professori di seconda fascia di cui al presente Regolamento le Commissioni di valutazione sono composte da tre componenti, così individuati:
 - un professore ordinario indicato dal Consiglio della Classe proponente e appartenente al settore disciplinare o al settore concorsuale oggetto del bando;
 - due commissari sorteggiati, in una rosa di almeno tre candidati indicati dal Consiglio della Classe proponente:
 - tra i professori ordinari degli atenei italiani attivi alla data della nomina e non afferenti alla Scuola appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione;
 - e/o tra i docenti di atenei stranieri e studiosi operanti presso istituzioni di ricerca di riconosciuto prestigio internazionale attivi alla data di nomina della Commissione nell'ambito scientifico corrispondente al settore concorsuale per il quale il posto è bandito.



4. Nella formazione della composizione della Commissione ci si attiene di norma a quanto previsto in materia di rappresentanza di genere dalla Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee dell'11 marzo 2005, n. 251.
5. La Commissione individua al proprio interno un Presidente e un componente con funzioni anche di segretario.
6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
6. Non possono far parte della Commissione:
 - a) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (art. 35 bis D. Lgs. 165/2001);
 - b) coloro che versino in una delle altre situazioni di incompatibilità previste dalla normativa per tempo vigente;
 - c) i professori che siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia;
 - d) i professori degli atenei italiani che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - e) i professori che non siano in possesso dei parametri di qualificazione scientifica, riferiti agli specifici indicatori e valori-soglia del settore concorsuale oggetto della procedura, previsti per l'inserimento nelle liste degli eleggibili a far parte delle commissioni della più recente tornata di abilitazione scientifica nazionale per cui siano stati ufficializzati tali parametri quantitativi;
 - f) i professori che abbiano fatto parte nel corso dell'anno solare già di due commissioni per procedure per il reclutamento di professori nella Scuola.
7. Il decreto di nomina è pubblicato all'Albo della Scuola. Dalla data di pubblicazione decorrono 15 giorni per la presentazione al Rettore della Scuola, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsulazione.
8. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 51 del c.p.c. e del D.P.R. 62/2013 nonché i casi sopravvenuti di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivati e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione da parte del Rettore.

Art. 5 Termine del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sessanta giorni dal decreto di nomina del Rettore. Il Rettore può prorogare per una sola volta, e per non più di due mesi, il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
2. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, ritrasmette con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.
3. Gli atti sono approvati con decreto del Rettore entro quindici giorni dalla consegna agli uffici.
4. Gli atti consistono nei verbali di ogni singola riunione di cui fanno parte i giudizi individuali sui candidati e la relazione finale riassuntiva.
5. Il decreto di approvazione degli atti, la relazione finale e i giudizi sono pubblicati sul sito istituzionale della Scuola.



Titolo II

Chiamata mediante procedura di selezione (art. 18, comma 1, legge 240/2010)

Art. 6 Procedura di selezione

1. A seguito della delibera del Consiglio di Amministrazione, la procedura di selezione è svolta previa emanazione da parte del Rettore di un bando pubblicato sul sito della Scuola e su quelli del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e dell'Unione Europea. L'avviso del bando è inoltre pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti messi a bando;
 - b) la fascia per la quale viene bandito il posto;
 - c) la Classe presso la quale sarà incardinato il candidato selezionato;
 - d) il settore concorsuale per il quale viene bandito il posto;
 - e) l'eventuale specificazione del profilo tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
 - f) le specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico);
 - g) il trattamento economico e previdenziale proposto;
 - h) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
 - i) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - j) il numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere (non inferiore a dodici);
 - k) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - l) l'indicazione dei diritti e dei doveri del docente;
 - m) l'eventuale indicazione della/e lingua/e estera/e nella quale effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato.

Art. 7 Candidati

1. Alle selezioni possono partecipare:
 - a) candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa;
 - c) professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
 - d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero.
2. Non possono partecipare alle selezioni coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso o di unione civile, con un professore appartenente al Consiglio di Classe che richiede l'attivazione del posto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico.



Art. 8 Modalità di svolgimento della selezione

1. La Commissione, nominata ex art. 4, effettua una valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attività didattica dei candidati, sulla base dei criteri predeterminati nella prima riunione, tenendo conto di quanto indicato nel bando ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. m), del presente Regolamento, e resi pubblici sul sito della Scuola.
2. I criteri di valutazione dovranno essere stabiliti dalla Commissione nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - profilo scientifico del candidato da valutare con riferimento ai migliori standard nazionali ed internazionali della disciplina ed in particolare per quanto concerne la produzione scientifica;
 - organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca e partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;
 - collaborazione scientifica con altri Atenei e organismi pubblici e privati sia in Italia che all'estero;
 - attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, con particolare attenzione alle esperienze svolte all'estero o in contesti internazionali;
 - attività di progettazione e gestione di nuovi prodotti formativi e risultati conseguiti;
 - attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza;
 - titolarità di brevetti.
3. La Commissione, a seguito della valutazione di cui al comma 1, potrà invitare i candidati che risultano soddisfare i criteri per la chiamata, dalla stessa pre-determinati, a tenere un seminario aperto a tutto il personale docente e ricercatore della Scuola. La valutazione di tale seminario concorre alla valutazione complessiva svolta dalla commissione.
4. Al termine delle valutazioni la Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, individua il candidato maggiormente qualificato alla copertura del posto. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 9 Chiamata

1. Entro un mese dall'approvazione degli atti di selezione il Consiglio di Classe può formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata o deliberare di non procedere alla chiamata stessa.
2. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Classe a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia.
3. La delibera di chiamata del candidato selezionato è adottata dal Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato Accademico, come previsto dall'art. 23 comma 1 lettera h) dello Statuto.

Titolo III

Chiamata all'esito di procedura di valutazione (art. 24, comma 5, legge 240/2010)

Art. 10 Attivazione delle procedure e personale interessato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, le Classi richiedono, con le modalità e i limiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, l'attivazione delle procedure volte alla chiamata nel ruolo di professore associato del personale titolare di contratto di cui



all'art. 24, comma 3, lettera b), della L. 240/2010, che si trovi nel terzo anno del contratto stesso e che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della medesima legge.

2. Il predetto personale è individuato dal Senato accademico e sottoposto a valutazione con le modalità di cui agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

3. La valutazione deve iniziare almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto. Qualora entro tale termine il ricercatore non sia in possesso dell'abilitazione, ma la acquisisca entro la naturale scadenza del contratto, la procedura valutativa sarà avviata successivamente al conseguimento della stessa.

4. Dell'effettuazione di tale valutazione viene data pubblicità sul sito della Scuola, sul quale vengono pubblicati anche i relativi verbali.

5. Non possono partecipare alle predette procedure di valutazione, né essere nominati nel ruolo di professore associato in esito alle stesse, i ricercatori che si trovino nelle situazioni di cui all'art. 7 comma 2 del presente regolamento al momento della delibera di attivazione della procedura e/o della delibera di chiamata, fino a quello della nomina.

6. In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati.

Art. 11 Commissione di valutazione

1. Alla formazione della commissione si applica quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento.

2. Al termine dei lavori, la Commissione stabilisce l'idoneità o meno del ricercatore ad essere inquadrato come professore associato.

Art. 12 Valutazione dei titolari dei contratti

1. Sono oggetto di valutazione da parte della commissione, in conformità alle disposizioni del D.M. 344/2011, l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell'ambito del contratto di cui all'art. 24, comma 3, lettera b), della L. 240/2010. È altresì oggetto di valutazione l'attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell'art. 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, ha avuto accesso al contratto.

2. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato, ai sensi dell'art. 29, comma 7, della L. 240/2010, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale elemento si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente titolo.

3. La Commissione valuta il ricercatore secondo i parametri previsti dal D.M. 344/2011, in rapporto alla congruità del suo profilo scientifico con i criteri generali di qualificazione didattica e scientifica richiesti per l'accesso ai ruoli della Scuola, specificati con apposita delibera del Senato accademico ed esplicitati nella delibera di attivazione della procedura secondo i seguenti standard:

I. Nella valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti la Commissione terrà conto di:

- a) svolgimento di attività didattica e continuità della stessa;
- b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dalla Scuola, dei moduli/corsi tenuti;
- c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto e/o commissioni di valutazione del percorso formativo allievi;



d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;

II. Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Dovrà essere valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del ricercatore, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con lo specifico profilo di professore universitario di seconda fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica (impact factor o simili, ove riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento);
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

III. Nella valutazione dell'attività di ricerca scientifica la Commissione terrà conto di:

- a) coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali;
- b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- d) eventuale titolarità di brevetti.

Art. 13 Chiamata

1. In caso di esito positivo della valutazione, il Consiglio di Classe a cui afferisce il ricercatore formula al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata del candidato positivamente valutato.
2. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Classe a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia.
3. La delibera di chiamata del candidato positivamente valutato è adottata dal Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato Accademico, come previsto dall'art. 23 comma 1 lettera h) dello Statuto.



Titolo IV

Chiamata all'esito di procedura di valutazione (art. 24, comma 6, legge 240/2010)

Art. 14 Attivazione delle procedure e personale interessato

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione di cui all'art. 2 del presente regolamento, le Classi richiedono, con le modalità e i limiti di cui all'art. 3 del presente regolamento, l'attivazione delle procedure volte alla chiamata nel ruolo di professore di prima fascia del personale professore di seconda fascia in servizio presso la Scuola e in possesso di abilitazione ai sensi dell'art. 24, comma 6, della L. 240/2010, secondo le modalità e i termini indicati dalla stessa legge.
2. Il predetto personale è individuato dal Senato accademico e sottoposto a valutazione con le modalità di cui agli artt. 16 e 17 del presente regolamento.
3. Dell'effettuazione di tale valutazione viene data pubblicità sul sito della Scuola, sul quale vengono pubblicati anche i relativi verbali.
4. Non possono partecipare alle selezioni coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso o di unione civile, con un professore appartenente al Consiglio di Classe che richiede l'attivazione del posto, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico.
5. In caso di esito positivo della valutazione, il candidato risultato maggiormente qualificato alla copertura del posto è inquadrato nel ruolo dei professori di prima fascia.

Art. 15 Commissione di valutazione

1. La formazione della commissione si applica quanto disposto dall'art. 4 del presente regolamento.
2. Al termine dei lavori, la Commissione stabilisce l'idoneità o meno del professore associato ad essere inquadrato come professore di prima fascia.

Art. 16 Valutazione dei candidati

1. Sono oggetto di valutazione da parte della commissione, in conformità alle disposizioni del D.M. 344/2011, l'attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché le attività di ricerca svolte dal professore associato, sono inoltre oggetto di valutazione le attività istituzionali, organizzative e di servizio alla Scuola, oltre alle attività in campo clinico relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui sia richiesta tale specifica competenza.
2. La valutazione avviene sulla base dei seguenti standard:
 - I. Nella valutazione dell'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti la Commissione terrà conto di:
 - a) numero dei corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dalla Scuola, dei corsi tenuti;
 - c) coordinamento di iniziative didattiche e/o formative e partecipazione alle commissioni di valutazione del percorso formativo degli allievi;
 - d) quantità e qualità dell'attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio e alla supervisione degli studenti dei Corsi Ordinari, delle Lauree Magistrali, dei corsi di Master e dei corsi di Dottorato, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di Diploma, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato;



e) attività didattica svolta, con riguardo anche alle esperienze di insegnamento e di coordinamento di programmi formativi presso atenei e istituti di ricerca di alta qualificazione, con particolare attenzione alle esperienze svolte all'estero o in contesti internazionali

II. Saranno oggetto di valutazione le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Dovrà essere valutata la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base degli ulteriori seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo specifico di professore universitario di prima fascia da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione (impact factor o simili ove riconosciuto dalla comunità scientifica di riferimento) e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del docente nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;
- e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale la Commissione si avvale anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

1. numero totale delle citazioni;
2. numero medio di citazioni per pubblicazione;
3. combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

III. Nella valutazione dell'attività di ricerca scientifica la Commissione terrà conto di:

- a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
- b) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- d) eventuale titolarità di brevetti.

IV. Nella valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio sono considerati il volume e la continuità delle attività svolte, con particolare riferimento a incarichi di gestione e a impegni assunti in organi collegiali e commissioni, presso rilevanti enti pubblici e privati e organizzazioni scientifiche e culturali ovvero presso l'Ateneo o in altri Atenei.

V. Nella valutazione delle attività clinico assistenziali in ambito sanitario sarà svolta sulla base della congruenza della complessiva attività del candidato con il settore concorsuale oggetto della selezione e l'eventuale settore scientifico-disciplinare indicato nel bando. Sono considerate: la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta.

Art. 17 Chiamata

1. Entro un mese dall'approvazione degli atti di valutazione, in caso di esito positivo il Consiglio di Classe può formulare al Consiglio di Amministrazione la proposta di chiamata.
2. La delibera di proposta è adottata dal Consiglio di Classe a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia.



3. La delibera di chiamata del candidato selezionato è adottata dal Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere obbligatorio del Senato Accademico, come previsto dall'art. 23 comma 1 lettera h) dello Statuto.

Titolo V

Chiamata diretta e per chiara fama (art. 1, comma 9, legge 230/2005)

Art. 18 Chiamata diretta e per chiara fama

1. Il Consiglio di Classe, nelle modalità di cui al precedente art. 3, può proporre la chiamata diretta nei ruoli di professore di I e II fascia e come ricercatore ex art.24 comma lett. b) L.240/2010 dei seguenti soggetti:
 - a) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere;
 - b) studiosi che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata;
 - c) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con D.M. 1 luglio 2011 e successivi decreti ministeriali per tempo vigenti;
 - d) studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica.
2. Il Consiglio di Classe, nelle modalità di cui al precedente art. 3, può proporre altresì la copertura di posti di professore di prima fascia mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama.
3. A tali chiamate si applica il disposto dell'art. 7 comma 2 del presente Regolamento.
4. Le chiamate dirette sono deliberate dal Senato previa verifica, da effettuare sulla base delle pubblicazioni e del curriculum dei soggetti destinatari della proposta di chiamata. La delibera è assunta a maggioranza assoluta dei professori di I fascia per le chiamate dei professori di I fascia, e dai professori di I e II fascia per quelle dei professori di II fascia e per i ricercatori. Le richieste di copertura di posti di professori ordinari mediante chiamata per chiara fama sono deliberate dal Senato a maggioranza assoluta dei professori di I fascia.
5. Le chiamate dirette e per chiara fama deliberate dal Senato accademico sono approvate dal Consiglio di amministrazione per quanto attiene la compatibilità finanziaria ai fini della trasmissione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il previsto nulla osta.
6. Acquisito il nulla osta del Ministero, il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Titolo VI

Norme transitorie e finali



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

Art. 19 Chiamata degli idonei ai sensi della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e s.m.i.

1. Sulla base delle disposizioni previste dall'art. 29, comma 4, della L. 240/2010, coloro che hanno conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e di professore ordinario all'esito di procedure di valutazione comparativa ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 210/1998 e s.m.i., limitatamente al periodo di durata di tale idoneità, possono essere destinatari di chiamata sulla base delle disposizioni di cui alla predetta legge.

Art. 20 Norme finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni legislative, regolamentari e statutarie in materia.